

Allegato “D” alla Convenzione Quadro con i consorzi di garanzia fidi aderenti a Commerfin S.c.p.a.

Codice di comportamento per l’erogazione del credito convenzionato

Premesso

- che le seguenti Banche del GRUPPO MPS, in seguito indicate complessivamente come “Banche”:
 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., con sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3, Codice Fiscale e Partita Iva 00884060526, capitale sociale euro 1.935.272.832,00 - codice banca 1030.6 - codice gruppo 1030.6 - che nella presente convenzione sarà denominata "BANCA MPS" - rappresentata dal Direttore e come tale legale rappresentante della Banca;
 - BANCA TOSCANA S.p.A., con sede sociale in Firenze, via del Corso 6, codice fiscale e Partita IVA 05272250480, capitale sociale euro 1.000.000.000,00 – codice banca 3400.9 – codice gruppo 1030.6 – che nella presente convenzione sarà denominata “BANCA TOSCANA” – rappresentata dal Direttore e come tale legale rappresentante della Banca;
 - BANCA AGRICOLA MANTOVANA S.p.A., con sede sociale in Mantova, Corso Vittorio Emanuele 30 codice fiscale e partita IVA 02017160207, capitale sociale euro 780.000.000,00 - codice banca 5024.5 - codice gruppo 1030.6 - che nella presente convenzione sarà denominata“BAM”, rappresentata dal Direttore e come tale legale rappresentante della Banca.
 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING – BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.p.A., con sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3, codice fiscale 92034720521, capitale sociale euro 237.965.745,00 – codice gruppo 1030.6 – che nella presente convenzione sarà denominata “MPS Leasing & Factoring” – rappresentata da ----- e come tale legale rappresentante della Banca;

e

- COMMERFIN società consortile per Azioni con sede legale in Roma, via Nazionale n:60, capitale sociale € 1.032.914 Codice Fiscale 07574770587, in persona di-----
-----;
-
.....

che nella presente convenzione saranno denominati "Confidi", hanno stipulato in data odierna una "Convenzione Quadro", in seguito Accordo, per l'erogazione di credito convenzionato alle imprese associate;

- che l'Accordo prevede, oltre alla pattuizione delle norme che regolano l'erogazione del credito e degli altri servizi bancari, anche la sottoscrizione di un codice di comportamento e di trasparenza, al quale i soggetti firmatari dovranno conformarsi in tutto l'iter dei rapporti convenzionali, che in base all'art. 19 ne farà parte integrante.

Tutto ciò premesso

i soggetti firmatari dell'Accordo, Banche del Gruppo MPS da una parte e i Confidi convenzionati, dall'altra, s'impegnano a adeguarsi nelle attività strumentali d'attuazione ai seguenti *standard* di comportamento:

1. scambiarsi, previa idonea autorizzazione dell'impresa beneficiaria del credito o della prestazione di servizio, tutte le informazioni in proprio possesso in merito alla situazione economico-finanziaria e patrimoniale del soggetto affidato, nonché dei suoi esponenti e degli eventuali garanti, oltre ai programmi di sviluppo in atto;
2. pubblicazione da parte delle banche affidatarie dei criteri di valutazione della capacità di credito, da render noti agli aderenti anche in funzione dell'avviamento a Basilea 2, con particolare riferimento alle principali variabili di valutazione della situazione economico-finanziaria e patrimoniale aziendale, le aree di business finanziabili, ecc;
3. comunicazione, alle imprese che utilizzano la convenzione, dei tempi medi d'evasione, da parte della banca, delle richieste di credito convenzionato, calcolati in "n" giorni dalla presentazione della domanda d'affidamento, decorrenti dal completamento degli elementi di giudizio e validi anche per le delibere del Comitato Tecnico o, in sua assenza, per il rilascio delle lettere d'ammissione alla garanzia consortile;
4. ulteriore trasparenza, attraverso una guida alla scelta, consultabile su internet, dei costi dei servizi di base, quale il confronto dei costi/benefici delle varie categorie di c/c , in modo da individuare le soluzioni che meglio rispondono alle proprie esigenze;
5. sostituzione automatica delle condizioni convenzionali, rispetto a quelle ordinarie eventualmente liquidate: eventuali errori di liquidazione o eventuali mancate applicazioni della convenzione che generino maggiori esborsi o costi, opportunamente notificati dall'impresa interessata o dai Confidi convenzionati, daranno luogo alla riliquidazione automatica, nel trimestre successivo, delle competenze addebitate, salvo comunicazioni di riserva delle banche affidatarie, che dovrà, comunque, pervenire ai soggetti notificanti entro il termine di 30 giorni;
6. impegno reciproco d'evasione delle richieste di chiarimento, informazione e aggiornamento provenienti dai soggetti firmatari entro il termine di 30 giorni;
7. comunicazione periodica dei responsabili di procedimento/interlocutori che, all'interno delle singole Banche, presidiano l'applicazione della convenzione;
8. individuazione di un comitato paritetico incaricato di verificare annualmente lo stato d'attuazione dell'Accordo, al fine di raccogliere indicazioni tese ad aggiornarne/migliorarne i contenuti, e di dirimere eventuali controversie non rinviabili alla previsione dell'art. 22 dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto in Firenze il.....

(seguono sottoscrizione delle parti intervenute)